

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 28 settembre 2005, n. 5189

Conferma T.A.R. Emilia-Romagna – Bologna: – Il Sezione, 4 novembre 2004, n. 3713

Il certificato elettorale costituisce il mezzo esclusivo di prova necessario per la legittimazione a ricorrere del cittadino elettore.

Omissis.

2. Secondo l'art. 83/11 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 coloro che presentano un ricorso in materia elettorale, sia che si tratti di cittadini elettori, che di candidati non eletti, sono tenuti a dare prova della propria legittimazione all'impugnazione nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del ricorso, come previsto dall'art. 83/11 comma 2 D.P.R. n. 570 del 1960. La prova della legittimazione è diversa a seconda che il ricorso sia proposto da candidati non eletti o da cittadini elettori non partecipanti alla competizione. Per i primi la legittimazione si identifica con l'interesse a ricorrere perché il *petitum* consiste nell'annullamento *in toto o in parte qua* della proclamazione degli eletti nella parte in cui non hanno sortito un esito favorevole a loro o alla loro lista : la legittimazione può pertanto essere attestata dalla semplice iscrizione nelle liste dei partecipanti alla competizione o in qualsivoglia atto o documento idoneo a comprovare tale requisito. Per i secondi che mirano alla realizzazione dell'interesse collettivo al corretto svolgimento delle operazioni elettorali, la legittimazione è soggetta alla prova di essere cittadino elettore del comune ove si è svolta la competizione i cui risultati sarebbero inficiati da errore. Come è proprio di tutti i giudizi in materia elettorale, tale prova è rigorosa quanto ai termini e quanto ai mezzi ammissibili.

Il rigore dei termini del giudizio elettorale è stato sempre affermato dalla giurisprudenza della Sezione a tutela del principio dell'immutabilità dei risultati elettorali non tempestivamente impugnati (*ex plurimis*, Cons. Stato, V, 17 settembre 2002, n. 4715). L'unicità del certificato elettorale per attestare la posizione legittimante del cittadino elettore, con esclusione di altra certificazione anche inerente la residenza (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 18 dicembre 1990, n. 424) è stata ancora recentemente evidenziata da questa stessa Sezione (Cons. Stato, V, 20 aprile 2000, n. 123), alla quale si è adeguato più recentemente il primo giudice (T.A.R. Lazio, II, 9 febbraio 2002, n. 889).

Ai fini della prova della legittimazione, la possibilità di sostituire il certificato elettorale con altra documentazione idonea è stata limitata al gravame presentato dal candidato non eletto (Consiglio Stato, sez. V, 23 luglio 1994, n. 809 ha ritenuto che detta ultima posizione fosse comprovata dalla produzione del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione, dei prospetti dei voti di preferenza, del verbale delle operazioni dell'ufficio centrale elettorale per il turno di ballottaggio, della delibera di proclamazione degli eletti). Per i ricorso proposti dai cittadini elettori è però rimasta ferma la necessità che la prova della legittimazione dovesse essere fornita mediante deposito di "apposita certificazione elettorale" e non da altra documentazione in caso di elettore ricorrente.

Con riferimento la caso di specie, ove il sig. ... aveva presentato la carta d'identità in luogo del certificato elettorale, vale la pena di ricordare che la carta d'identità non è atto pubblico, perché manca delle caratteristiche dello stesso, che invece vanno attribuite ai registri e agli schedari dell'ufficio comunale da cui direttamente deriva: si limita pertanto ad attestare la corrispondenza delle generalità e delle sembianze del cittadino ai dati risultanti dagli atti interni dell'ufficio (Cassazione penale, sez. V, 17 ottobre 2001). Quale mero certificato amministrativo, non è idoneo a supplire neanche come principio di prova alla presentazione del certificato elettorale ai fini di individuare l'elettore e la sua iscrizione nelle liste elettorali di un Comune (Cons. Stato, V, 18 giugno 2001, n. 3212). Stante l'esclusività del certificato quale mezzo di prova necessario per la legittimazione a ricorrere avverso i risultati della consultazione, correttamente il primo giudice ha escluso la possibilità di integrare la sua mancanza in via successiva una volta decorso il termine perentorio previsto dall'art. 83/11 comma 2 D.P.R. n. 570 del 1960.

Omissis.